



Roma, 6 aprile 2017

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III Sezione

RIUNIONE GIOVEDÌ 6 APRILE 2017

1. Ricorso A.S.D. AUGUSTA 1986

avverso decisioni merito gara U21 Assoporto Melilli/Augusta 1986 del 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 497 del 26.1.2017)

RESPINTO

2. Ricorso A.S.D. NOCERINA 1910

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di €1.000,00,
- obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse,

inflitte alla reclamante seguito gara Herculaneum 1924/Nocerina del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse ad 1 gara; conferma per il resto.

3. Ricorso A.V. HERCULANEUM 1924

avverso la sanzione dell'ammenda di € 800,00 inflitta alla reclamante seguito gara Herculaneum 1924/Nocerina del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €500,00

4. Ricorso A.S.D. WOMAN NAPOLI C5

avverso decisioni merito gara Bellator Ferentum/Woman Napoli C5 del 19.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 835 del 30.3.2017)

RESPINTO





5. Ricorso A.S.D. SPINACETO 70

avverso le sanzioni:

- ammenda di €2.000,00 alla società;
- squalifica per 4 giornate effettive di gara del Sig. Baldini Andrea,

inflitte seguito gara U21 Spinaceto/Aemme Savio C5 del 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 29.3.2017)

6. Ricorso A.S.D. REAL SANDOS

avverso la sanzione dell'ammenda di € 250,00 inflitta alla reclamante seguito gara Real Sandos/Royal Team Lamezia del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 789 del 21.3.2017)

7. Ricorso A.S.D. ROCCELLA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calc. La Piana Calogero Antoni seguito gara Roccella/Città di Gragnano del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

8. Ricorso U.S. PALMESE 1912 A.S.D.

avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Juniores Picerno/Palmese del 22.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 23.3.2017)

9. Ricorso SSD aRL TENAX CASTELFIDARDO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calc. Traini Sergio seguito gara PSG Potenza Picena/Tenax Castelfidardo del 25.3.2017 (Delibera del Giudice

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto riduce:

- l'ammenda ad €1.000,00 alla società;
- la squalifica per 2 giornate effettive di gara al Sig. Baldini Andrea;

Dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità.

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società reclamante

RESPINTO

INAMMISSIBILE

RESPINTO





Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com.
Uff. n. 815 del 27.3.2017)

10. Ricorso A.S.D. REAL DEM CALCIO A 5
avverso le sanzioni:

- ammenda di € 250,00 inflitta alla reclamante;
- squalifica 4 giornate inflitta al calc. Contaldo Kevin;

seguito gara Real Dem C5/Città di Montesilvano C5 del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 786 del 21.3.2017)

11. Ricorso L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Arboleda Christian seguito gara Vivialtoteveresansepulcro/L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

12. Ricorso CALCIO LECCO 1912

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 3.000,00 e obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse inflitta alla società reclamante;
- squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Cannataro Alessandro

seguito gara Calcio Lecco/Ciserano del 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto riduce a 3 giornate la sanzione della squalifica inflitta al calc. Contaldo Kevin; conferma per il resto.

RESPINTO

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €2.000,00; conferma per il resto.





13. Ricorso CALC. FALOMI NICOLA

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Vis Pesaro/Monticelli del 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 29.3.2017)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce ad 1 giornata di gara la sanzione della squalifica inflitta al reclamante

14. Ricorso A.S.D. VASTESE CALCIO 1902

avverso decisioni seguito gara Vastese/Romagna Centro del 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 22.3.2017)

La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento

